

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 dicembre 1998.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge

In data 14 dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5508);

PISAPIA: « Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale » (5509).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di
legge costituzionale.**

In data 14 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente propo-

sta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

SAVELLI: « Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e in materia di fiducia al Governo da parte delle Camere » (5510).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione al Senato.

In data 14 dicembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2935. — « Interventi nel settore dei trasporti » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (5507).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

COMINO ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (5412);

ARMAROLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato » (5480) *Parere della III Commissione;*

V Commissione (Bilancio):

« Disposizioni in materia di compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali » (5267-*quater*) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII, IX e XII;*

IX Commissione (Trasporti):

SCALTRITTI: « Modalità per la tenuta dei medicinali a bordo delle navi da pesca » (5408) *Parere delle Commissioni I, XII e XIII;*

SCALTRITTI: « Disposizione in materia di rideterminazione dei canoni radiotelevisivi e di collaudo delle stazioni radiotelefoniche VHF per le imbarcazioni da pesca » (5409) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

S. 2935. — « Interventi nel settore dei trasporti » (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (5507) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

VOLONTÈ: « Proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile » (5441) *Parere della I Commissione;*

XI Commissione (Lavoro):

GASTALDI: « Disciplina del lavoro saluario in agricoltura » (5369) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, in materia di sanzioni), V e XIII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa ufficiali e fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito — cassa ufficiali e sottufficiali della marina militare per gli esercizi 1996-1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 164).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo « La Triennale di Milano » per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 163).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia nazionale e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 novembre 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 10 dicembre 1998, ha trasmesso il testo di valutazioni ed indicazioni su « Politiche attive per il lavoro nel nuovo scenario di federalismo ammi-

nistrativo » approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 novembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 9 dicembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FRATTINI n. 9/4354/57, concernente il riordino dei ruoli non direttivi delle istituzioni del comparto sicurezza, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione finale sull'attività svolta dal consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.) per gli anni dal 1991 al 1998 (doc. CXLIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11

dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 12, lettera *a*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni dell'Autorità in merito all'articolo 8, commi 13 e 14 del disegno di legge A.S. n. 3662 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ».

Le suddette osservazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 48, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente agevolazioni in materia di diritti d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Esercizio della funzione creditizia da parte delle banche in Calabria)**A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

singolare appare il caso della Società industrie acque gassate di Marra P. e C., s.a.s., corrente in Reggio Calabria, in rapporto con il Credito Italiano, filiale di Reggio Calabria. Titolare di conto corrente con scopertura autorizzata di 75 milioni, nell'aprile 1991 tale società è stata indotta dai rappresentanti locali del Credito Italiano a portare la propria linea di credito a 525 milioni, versati in un libretto vincolato di 350 milioni, costituenti un prestito di pari importo, realizzato attraverso un prelievo fittizio dal conto corrente della Marra s.a.s., già fuori dai limiti dell'affidamento preesistente, con le immaginabili conseguenze sugli interessi passivi del conto corrente, a carico della Marra s.a.s., e sulla condizione finanziaria della stessa Marra s.a.s. che si vedeva costretta a convenire la Credit in giudizio avanti al tribunale di Reggio Calabria (citazione del 20 aprile 1993) per ottenere l'accertamento giudiziale dei fatti, la definizione delle somme effettivamente dovute, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, esponendo, nel contempo, i fatti al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (denuncia del 25 marzo 1998), ma non riuscendo ad evitare, da parte dei creditori, una istanza di fallimento nei confronti della Società industria gassata di Marra P. e C., s.a.s., in

esame da parte del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria per il prossimo 28 aprile 1998 —:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'esercizio della funzione creditizia da parte del sistema bancario e, in particolare in Calabria, nei confronti degli operatori economici medio-piccoli, con riferimento ai sistemi relativi all'acquisizione di « garanzie » che, con la loro durissima specificità, tradiscono l'alta funzione creditizia dell'appoggio finanziario all'imprenditore per divenire strumento intollerabile di « dominio » dell'impresa, con conseguenze drammatiche per l'impresa stessa e per la sua sopravvivenza.

(2-01054)

« Aloï ».

(22 aprile 1998).

(Sezione 2 - Investimenti di riserve valutarie della Banca d'Italia da parte dell'Ufficio italiano cambi)**B) Interrogazioni**

TARADASH. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (*Il Sole 24 Ore* del 1° ottobre 1998, pagina 33) risulta che l'Ufficio italiano cambi abbia investito 250 milioni di dollari di riserve valutarie della Banca d'Italia nel *Long term capital management* (LtcM), l'*hedge fund* americano la cui sopravvivenza, per ora garantita da un tempestivo piano di salvataggio della Fed quantificato in circa 3,6 miliardi di dollari, è stata messa a rischio, con un'esposizione

stimata in 100 miliardi di dollari, dal deterioramento dei mercati finanziari mondiali che ha determinato una svalutazione delle attività del fondo di quasi il 50 per cento;

l'Ufficio italiano cambi, al quale da oggi la Banca d'Italia subentra come responsabile diretta della gestione delle riserve valutarie, ha confermato la propria esposizione nel capitale del *Ltcm* con l'acquisizione nel 1994 di una partecipazione da 100 milioni di dollari nel *Long term capital portfolio*, una *limited partnership* costituita nelle Cayman Island e con un prestito di 150 milioni di dollari a medio termine accordato circa due anni fa;

il *Ltcm* ha una significativa posizione sul mercato obbligazionario italiano e in particolare sui certificati di credito del Tesoro interessati da operazioni di *swap*;

da alcuni anni, uno dei consulenti del *Ltcm* e suo rappresentante per l'Italia, è il professor Giovannini che, fino al 1994 ha ricoperto l'incarico di direttore del debito estero del Tesoro e dal 1996 è membro del consiglio di amministrazione dell'Enel —

quale sia la dimensione esatta delle perdite subite dall'Uic nel dissesto del *Ltcm*;

se altri enti pubblici o società a partecipazione statale siano coinvolti in investimenti di capitale nel *Ltcm*;

se al momento della nomina del professor Giovannini nel consiglio di amministrazione dell'Enel, questi fosse al corrente della sua attività nell'ambito del *Ltcm*;

se risulti che il ministero del tesoro sia coinvolto in operazioni aventi contropartite di mercato in *swap* di interesse bot contro tasso fisso;

se, alla luce di questa e di altre vicende, non ritenga necessaria la liquidazione dell'Uic. (3-02934)

(2 ottobre 1998).

FIORI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in data 13 febbraio 1997 presentò una interpellanza al Governo per denunciare i pericoli che sarebbero scaturiti dalla crisi dei « titoli derivati »;

ciò nonostante nessuna iniziativa è stata assunta per impedire che il crac di fondi speculativi potesse coinvolgere enti, banche e risparmiatori italiani;

è di questi giorni la notizia che l'Uic ha investito pesantemente proprie riserve valutarie facendosi coinvolgere nel crac del *Ltcm* per circa 100 milioni di dollari —

se non ritenga di dover verificare quali siano (e per quale importo) gli enti e le banche che hanno investito in « titoli derivati » e in « fondi speculativi » anche al fine di un accertamento da parte della Corte dei Conti delle evidenti responsabilità personali per colpa grave. (3-02938) (5 ottobre 1998).

PAISSAN e SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio italiano cambi risulta essere coinvolto, come uno dei sottoscrittori coperti per centinaia di milioni di dollari, nel quasi fallimento del Long Term Capital Management (*Ltcm*), un *hedge fund* americano, fondo coperto, oltre che speculativo al limite del rischio;

questa operazione speculativa su risorse appartenenti alle riserve nazionali nasceva nel 1994, proprio mentre il governatore di Bankitalia, membro del consiglio di amministrazione dell'Uic, tuonava contro i titoli altamente speculativi come gli stessi *hedge fund*. Tant'è che il 18 agosto 1994 il governatore di Bankitalia impose un giro di vite sui titoli derivati e impose nuove

regole per i fondi sui prodotti finanziari sofisticati mettendo sotto accusa la soluzione, adottata all'epoca dai gestori, di classificare come obbligazioni i titoli più speculativi;

nel mirino di via Nazionale c'era l'abuso di prodotti derivati, nascosti sotto la struttura delle obbligazioni indicizzate e contabilizzati dai gestori dei fondi come normali obbligazioni;

da allora la Banca d'Italia impose ai fondi di contabilizzare queste obbligazioni nell'ambito dei titoli derivati, prodotti speculativi o di copertura dei rischi per i quali esistono ben precisi limiti di investimento. I fondi da allora possono comprare strumenti finanziari operanti sui derivati solo in due casi: o per coprire i rischi di cambio e quelli legati ai valori mobiliari in cui hanno investito, oppure entro il tetto massimo del 10 per cento del patrimonio. Regole giuste, tese a limitare al massimo i rischi per i fondi e per i sottoscrittori, ma che, evidentemente, non valevano per l'Uic; sarebbe come chiedere agli altri cittadini, alle imprese, alle banche di comportarsi correttamente, di credere che la recessione sia causata anche dall'attività degli speculatori, di schierarsi con la finanza per bene, mentre poi si concludono operazioni al limite del lecito: si predica bene e si razzola male;

recentemente è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, sul riordino dell'Ufficio italiano cambi, che stabilisce tra le funzioni dell'Ufficio « in regime di convenzione con la Banca d'Italia » e « quale ente strumentale della Banca stessa », « compiti attuativi nella gestione delle riserve ufficiali in valuta estera ». Si tratta di un atto dovuto dell'Italia in vista del Sistema europeo delle banche centrali, della Bce e dell'euro: questo provvedimento taglia infatti definitivamente il cordone ombelicale tra Uic e ministeri del tesoro e del commercio con l'estero —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di dover aprire immediatamente un'indagine atta a chiarire la vicenda e far luce su eventuali responsabilità;

se esistano o siano a conoscenza di altre operazioni del genere e quali altri rischi corriamo;

se l'operazione Ltcm sia stata discussa in seno al consiglio di amministrazione dell'Uic;

se ritengano adeguati gli attuali sistemi di sicurezza utilizzati nella gestione delle risorse pubbliche. (3-02952)

(8 ottobre 1998).

GRAMAZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa specializzata di ottobre, l'Ufficio italiano dei cambi ha effettuato investimenti con fondi facenti parte delle riserve in valuta della Banca d'Italia;

l'investimento iniziale è stato nel 1994 di 100 milioni di dollari americani;

nella *partnership* rivedibile ogni tre anni delle Isole Cayman, Long Term Capital Portfolio, un fondo gestito dal L.t.c.m. si aggiunsero circa due anni dopo altri 150 milioni di dollari americani, sotto forma di prestito a medio termine;

il presidente della Federal Reserve durante un'audizione al Senato Usa ha richiesto un immediato intervento in conto capitale di circa 3,6 milioni di dollari americani;

in tal modo si sarebbero evitate gravi ripercussioni sui mercati mondiali tali da poter ipotizzare la chiusura per alcuni giorni dei mercati obbligazionari e dei titoli di Stato;

a tale fine è stato organizzato un *trust*, composto da quattordici banche internazionali, che governerà il fondo con esclusione del rappresentante italiano;

come primo atto è stato congelato ogni rendimento per i prossimi tre anni al fine di tentare un risanamento delle posizioni;

con tale iniziativa si rischia oggi una perdita di 250 miliardi di dollari Usa, a causa di un'operazione che fin dall'inizio presentava un alto rischio ma ancor più ci si chiede come esponenti ad alto livello della finanza e del mondo bancario italiano abbiano potuto autorizzare investimenti così massicci con organizzazioni che hanno la propria sede in paradisi fiscali internazionali;

nel consiglio d'amministrazione dell'Ufficio italiano cambi nel 1994 sedevano, fra gli altri, Dini, Ciampi, Fazio, quest'ultimo rimasto a presiedere il consiglio d'amministrazione dell'Uci nella qualità di governatore della Banca d'Italia —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno spinto nel 1994 il consiglio d'am-

ministrazione dell'Ufficio italiano cambi dell'epoca ad avallare la sottoscrizione di quote che, per i rendimenti offerti e per la sede operativa, non potevano non far supporre il pericolo di un investimento ad alto rischio;

come sia possibile che il dottor Pierantonio Ciampicali, direttore dell'Ufficio italiano cambi, abbia dichiarato nell'ottobre 1998 che al momento dell'investimento in Ltcn non sapeva che si trattava di un *hedge fund* « ma di un fondo di investimento a lungo termine », ovvero di un fondo prettamente speculativo capace di sviluppare una leva finanziaria sino a 40-50 volte il capitale in gestione, innalzando fortemente il livello dei rischi e profitti. (3-03153)

(11 dicembre 1998).

(ex 4-20527 del 4 novembre 1998).

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

(A.C. 4754 — sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori).

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. »;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. »;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche ».

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole, rispettivamente : per il 50 per cento e e per il restante 50 per cento con le seguenti: per il 30 per cento e e per il restante 70 per cento.

3. 3. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

3. 4. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, legge n. 417 del 1989.

*3. 5. Prestigiaco, Aprea, Gazzara.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, legge n. 417 del 1989.

*3. 6. Acierno, Manzione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui all'articolo 270 del testo unico, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, annulla gli effetti della restituzione dei posti previsti all'articolo 12 della legge 417 del 1989.

3. 16. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posto di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1997/98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell'ordine di graduatoria;

c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli;

d) i docenti con un servizio effettivo almeno pari a quello previsto dalla lettera a), n. 2) che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

3. 25. Acierno, Manzione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione, secondo il seguente ordine:

a) I docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titolo ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posti di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli

ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell'ordine di graduatoria;

c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, che superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere ».

3. 26. Prestigiacomò, Aprea, Gazzara.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della preparazione culturale e.

3. 31. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che a prescindere dal servizio prestato abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trentadue punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali ai fini delle graduatorie nazionali per supplenze, nonché nelle graduatorie d'istituto.

3. 43. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 1989-1990 fino alla fine del periodo con le seguenti 1988-1989 e l'anno scolastico 1997-1998

3. 33. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole da: l'anno scolastico 1997-1998 sino alla fine del periodo, con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

3. 44. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: negli anni scolastici aggiungere le seguenti: 1993-1994.

3. 32. Attili.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'ammissione i servizi prestati come docenti ed assistenti nell'ambito delle accademie di belle arti sono cumulabili, purché relativi ad una stessa disciplina.

3. 40. Stelluti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio prestato come docente e assistente è cumulabile purché relativo ad una stessa disciplina.

3. 41. Ruzzante, Bracco, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla sessione di cui al comma 2 lettera b) sono ammessi altresì i docenti che, a prescindere dal servizio prestato, abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali ai fini delle graduatorie nazionali per supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a trentadue punti.

3. 42. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

(A.C. 4754 — sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Supplenze).

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono

prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snelli-

mento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le

norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Supplenze).

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1. In caso di esaurimento delle predette graduatorie permanenti, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico, che restano in vigore fino al loro esaurimento.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto " Scuola ", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, dopo le parole: "utilizzazione del personale in soprannumero aggiungere le seguenti: in possesso della specifica abilitazione.

4. 2. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero in possesso della relativa abilitazione, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

4. 5. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico il Provveditore agli studi conferisce supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in base alla graduatoria permanente di cui al comma 8 e alla graduatoria provinciale dei non abilitati di cui all'articolo 522 del testo unico, come modificato dal comma 14 del presente articolo. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

4. 45. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo

unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e le graduatorie provinciali di cui all'articolo 522 del testo unico modificati dal comma 14 del presente articolo.

4. 46. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 10.** Gazzara, Prestigiacomo, Aprea.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 44.** Mazzocchin, Ruzzante.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 50.** Cangemi, Lenti, Giordano.